COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

IV SETTORE – Governo del Territorio – Ufficio Ambiente

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 07/11/2024

INDICE

Art. 1 PRINCIPI, FINALITA', COMPETENZE

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 REQUISITI E OBBLIGHI PER LA CONDUZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 4 SCELTA DEL LUOGO E DELLA METODOLOGIA DI COMPOSTAGGIO

Art. 5 MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI SCARTI COMPOSTABILI

Art. 6 ITER PROCEDURALE

Art. 7 ALBO COMPOSTATORI

Art. 8 RIDUZIONE TARIFFARIA

Art. 9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Art. 10 ATTIVITA' DI CONSULENZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 11 CESSAZIONE DEL COMPOSTAGGIO

Art. 12 AFFIDAMENTO COMPOSTIERE COMUNALI

Art. 13 ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO CHE IL COMUNE PUÒ EFFETTUARE TRAMITE ALTRI ENTI / SOCIETÀ

Art. 14 DOCUMENTAZIONE

Art. 15 ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 16 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 18 SANZIONI

Riferimenti Normativi

- D.Lgs.**152/06** T.U.A. (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 13.02.2017 così come modificata dalla DGR n. 87/2018 recante "DGR n.124 del 13.02.2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche" Sostituzione dell'Allegato A)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.418 del 3 aprile 2018 recante ad oggetto "DGR n.87/2018 concernente il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Modifica ed integrazione dell'allegato A".
- Deliberazione della Giunta Regionale n.311 del 26/03/2019 recante ad oggetto "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico".
- Delibera della Giunta Regionale n.496 del 29/04/2019 recante ad oggetto «DM Ambiente 26 maggio 2016 – Approvazione dell'Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di r accolta differenziata dei rifiuti urbani della Regi one Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico"

PREMESSA

La richiesta di installazione e/o realizzazione di compostiere o similari in giardini/orti pertinenziali all'abitazione è un'esigenza sempre più diffusa presso la cittadinanza. Per fornire all'utenza uno strumento normativo specifico ed integrativo di quanto ad oggi applicato, è stato predisposto il presente Regolamento, che disciplina la pratica di autocompostaggio / compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzati a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.

Esse costituiscono strumento di riferimento per una omogenea ed univoca applicazione del regime tributario di cui alla l.r. 15/1997 ai fini del calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) nell'ambito della determinazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune.
Ai sensi del D.M. 26/05/2016, Allegato, punto 3) capo 4°, **i Comuni possono inserire nel calcolo della raccolta differenziata la quota relativa al compostaggio domestico, solo a condizione che abbiano con proprio atto disciplinato tale attività.**

Il Regolamento, difatti, disciplina l'istituzione ed aggiornamento periodico dell'Albo Comunale dei Compostatori, la modulistica a favore degli utenti da disporre per l'accesso al servizio, i controlli, le modalità di assegnazione delle compostiere e quanto altro previsto nella sopra citata norma Regionale.
Il progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente. La raccolta dell'umido (rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense) cod CER 20.01.08, è obbligatoria in termini di legge, in quanto permette di raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata. **L'abbattimento dei costi per lo smaltimento dell'umido può avvenire solo riducendo la quantità di rifiuto organico**. Per conseguire tale risultato si rende necessario avviare il compostaggio domestico in quanto l'umido, trattato nel luogo di produzione, non comporta oneri di discarica. A tal fine, l'Amministrazione comunale promuove tale pratica di compostaggio domestico.

Art. 1 – Principi, Finalità, Competenze

1. Il presente Regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. Il Comune di LORETO, nell'ambito delle iniziative e misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, incentiva la pratica dell'autocompostaggio o compostaggio domestico al fine di:
   - ridurre, nel proprio territorio, i quantitativi di rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti di trattamento, con conseguenti benefici ambientali ed economici;
   - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di sostanze naturali derivate dalla decomposizione aerobica degli scarti organici, riducendo contestualmente il fabbisogno di concimi derivanti da processi di sintesi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. ee), si definisce **COMPOST** il prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce **AUTOCOMPOSTAGGIO** il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

3. Si definisce **PESO DEL COMPOSTAGGIO (Pc)** il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26maggio 2016;
4. Si definisce **UTENZA ACCREDITATA** l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio;
5. Si definisce **OPERATORE INCARICATO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL COMPOSTAGGIO** un soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.
6. Si definisce **CONSULENTE DOMICILIARE DEL COMPOSTAGGIO** un soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

Art. 3 - Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori;
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
   - disporre e/o avere **piena disponibilità** presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze **di un giardino, orto, terreno o spazio idoneo** a consentire la conduzione regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto. La movimentazione dei propri scarti organici dovrà essere effettuata dai soggetti di cui al comma 1 senza pregiudizi di ordine igienico, sanitario e ambientale;
   - la propria abitazione, la quale collegata alla pratica di compostaggio, non può essere sita nelle aree residenziali, identificate dal vigente Piano Regolatore Generale con le zone omogenee A, B e C;
   - accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui vengono effettuati la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
   - consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o eventuali preposti;
   - disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio. Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche;
   - devono disporre di una superficie pertinenziale (giardino/orto) di almeno **100 mq**;
   - NON devono essere morosi nei confronti del Comune di Loreto per debiti definitivi di carattere tributario, ovvero l'esistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione;
   - NON devono avere procedimenti e/o condanne penali;

Art. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito";
2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti;
3. È assolutamente vietato l'utilizzo della compostiera per altri scopi da quelli previsti dal presente regolamento;
4. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, l'autocompostaggio deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:

a) **composter di tipo "commerciale"**, ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;

b) **cumulo, buca, concimaia, cassa, ossia massa di compostaggio senza copertura**.

Metodologia a):
La compostiera, che sia fornita dal Comune di Loreto o acquistata privatamente, è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona aereazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia b):
Il cumulo aperto è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica.
Il cumulo in buca consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.
Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Con riferimento all'autocompostaggio svolto con la metodologia a) descritta al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è la maggiore tra le seguenti:
   - ✓ 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;

- ✓ 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto fino ad un massimo di 350 lt.

6. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed **evitare l'accumulo di percolato**.
7. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. 4, comma 3, punto "a") e **dovrà essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe**. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art.4, comma 3, punto b) la **distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui proprietà**. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che dovranno essere siglati con rispettivi documenti d'identità ed espressamente comunicati alla presentazione della domanda.
8. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno.
9. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
   - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
   - il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora la stessa sia ben condotta;
   - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
   - prendere conoscenza delle informazioni formative messe a disposizione dal Comune di Loreto e pubblicate nel relativo sito istituzionale.

Art. 5 - Modalità di trattamento degli scarti compostabili

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:
   - ✓ miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
   - ✓ assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aereazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
   - ✓ raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (50-65%);
   - ✓ controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
   - ✓ seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso;
   - ✓ prendere conoscenza delle informazioni formative messe a disposizione dal Comune di Loreto e pubblicate nel relativo sito istituzionale.

2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate, come riportato nella Delibera della Giunta Regionale n.246 del 29/04/2019, punto 7, a titolo indicativo e non esaustivo:
   - SCARTI di CUCINA: bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne (in modiche quantità), avanzi di cibo (in modiche quantità), fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce (in modiche quantità);
   - RAMAGLIE, POTATURE, ERBA, FIORI e FOGLIAME;
   - Scarti del Giardino e dell'Orto;
   - Sfalci d'erba (modica quantità);
   - FOGLIE di PIANTE resistenti alla degradazione, come magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere (in modiche quantità);
   - SEGATURA e TRUCIOLI di legno non trattato;
   - SCARTI VEGETALI dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
   - CENERE di LEGNA (in modiche quantità);
   - Letame derivante da deiezioni animali (in modiche quantità).

In particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico-sanitari, quali la presenza di animali e/o cattivi odori. I trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità, in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo "a" (chiuse).

3. È assolutamente vietato inserire nella struttura di compostaggio, in quanto sostanze NON compostabili:
   - Metalli;
   - Plastica o materiali contenenti plastica;
   - Gomma in genere;
   - Materiali Edili (inerti) e similari (es. calcinacci);
   - Pannolini (parzialmente degradabili, possono originare problemi igienico-sanitari);
   - Liquami;
   - Materiale di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale;
   - Vetro;
   - Tessuti;
   - Legno trattato, verniciato, comunque sottoposto a trattamenti NON naturali;
   - Rifiuti Pericolosi (come farmaci, fitofarmaci, pile, batterie, olii minerali, vernici, solventi, ecc…) che possono recare danno all'ambiente ed alla salute umana;
   - Sostanza contenenti acidi o basi forti (es. vernici, solventi, detergenti, ecc…);
   - Carta patinata, carta stampata, colorata, cartone plastificato;
   - Oli di frittura;

È comunque vietata qualsiasi sostanza che può compromettere i processi dei microrganismi e che può recare danno all'ambiente ed alla salute umana.

4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.

5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio.

Art. 6 - Iter procedurale

1. L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta domiciliare o stradale dei rifiuti organici. Gli utenti che intendano aderirvi devono presentare istanza al Comune utilizzando i relativi modelli disponibili sul sito istituzionale del Comune.
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento ed anche quanto riportato nel "Manuale di Compostaggio Domestico" e prendere conoscenza delle informazioni formative messe a disposizione dal Comune di Loreto e pubblicate nel relativo sito istituzionale
3. Qualsiasi cittadino rientra nelle casistiche del presente regolamento, può presentare **UNA SOLA ED UNICA domanda di iscrizione all'albo dei compostatori**. quindi, un singolo individuo può presentare una sola ed unica domanda, per una sola ed unica unità abitativa;
4. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune o da altri Enti Promotori e/o Gestori per le utenze domestiche che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente, attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:
    - spetta una sola compostiera per utenza domestica;
    - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;
    - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato se l'utente viene cancellato dall'Albo Comunale dei Compostatori, entrando in regime sanzionatorio (come descritto nell'art.18 del presente regolamento);
    - è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena l'applicazione delle procedure previste dal presente Regolamento, in particolare dall'Art.18;
5. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Art. 7 - Albo Compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'**"Albo dei Compostatori",** di seguito **"Albo",** che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione;
2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
    - **Sezione A**: utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
    - **Sezione B**: utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
    - **Sezione C**: utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali cassa di compostaggio, buca, cumulo, concimaia.

   Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori e già censite negli elenchi comunali alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritte automaticamente all'Albo;
3. L'Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loreto e lo stesso Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo;
4. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune;
5. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. 10 e 11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc);
6. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/ o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

Art. 8 - Riduzione tariffaria

1. Il Comune incentiva la prassi dell'autocompostaggio mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. La riduzione è fissata nella misura stabilita all'articolo n.25 del Regolamento TARI (Tassa Rifiuti) approvato con Delibera C.C.34 del 30/07/2022, modificato con C.C. 19 del 28/04/2023;
3. Qualora, a seguito di apposito controllo da parte dei soggetti incaricati dal Comune, venga constatata la non conformità della pratica o l'impossibilità di effettuazione della verifica, si configurerà, nei confronti dell'utente registrato, la violazione al Regolamento, con conseguente applicazione delle procedure indicate al successivo art. 10 ed art.18.

4. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di autocompostaggio, sarà necessaria una nuova istanza di adesione che non potrà essere presentata prima dell'anno solare successivo alla cessazione o alla rinuncia.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio domestico trattando i rifiuti organici con le modalità previste nel presente Regolamento. Le agevolazioni saranno applicate al nucleo familiare dell'utente iscritto a ruolo, nella misura che sarà definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe per l'anno con richiesta entro il 31-12 e con attuazione per l'anno successivo.
6. La riduzione della TARI è riservata a tutti gli utenti:
   - Che sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del Territorio Comunale
   - Che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI
   - Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio si applicherà una riduzione del 15%.

Art. 9 - Formazione ed informazione

1. Tutte le utenze iscritte alla pratica dell'autocompostaggio dispongono dell'apposito "Manuale per la corretta gestione del compostaggio", disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loreto.
2. A completamento delle informazioni già contenute nel suddetto manuale, e con il fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autorecupero degli scarti organici, il Comune e/o altri Enti organizzano periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
   - modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
   - entità dello sconto tariffario;
   - contenuti del presente Regolamento;
   - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
   - tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
   - attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è necessario che il singolo utente partecipi ad attività di informazione/formazione sulla conduzione del compostaggio domestico (corsi e/o lezioni da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati di altri Enti, presa visione di materiale informativo, ecc…).

Art. 10 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e a eventuali incaricati dall'Amministrazione, anche avvalendosi di operatori di altri Enti / Società.
2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc). Nell'ambito del campione minimo del 5%, sono inoltre conteggiate le nuove utenze ai fini della verifica dell'accreditamento all'Albo compostatori.
3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune può avvalersi dei suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del compostaggio".
5. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
   - generalità sul processo di compostaggio;
   - vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
   - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
   - tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
   - tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
   - eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
   - regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.
6. Il Comune può avvalersi di altro Ente o Società per l'organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma 5.
7. In alternativa, il Comune può avvalersi di operatori qualificati di altro Ente o Società per effettuare annualmente le attività di controllo, verifica e supporto informativo sul 5% del totale delle utenze che dichiarino di praticare l'autocompostaggio dei propri scarti organici.
8. Il Comune può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia dell'apposito modulo di controllo, compilato e firmato, a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.
9. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale del Comune, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'operatore incaricato provvederà alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo redatto sulla scorta dell'Allegato 1 Delibera della Giunta Regionale n.496 del 29/04/2019, a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.

10. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
    a) impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo fissando un termine temporale per l'adeguamento. Alla successiva verifica di riscontro in caso di mancato adeguamento si procederà a riconoscere l'attività in atto NON conforme con l'applicazione di quanto indicato alla successiva lettera b),
    b) non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento nonché l'iscrizione all'Albo e richiedere la restituzione della compostiera qualora assegnata da Enti competenti.
11. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

Art. 11 - Cessazione del compostaggio

Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio o venissero meno le condizioni per praticare tale attività, l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti del Comune, attraverso l'apposito modulo redatto dallo stesso Comune, disponibile sul relativo sito istituzionale (LINK).
L'utenza dovrà provvedere alla riconsegna della compostiera qualora assegnata dal Comune o da altri Enti competenti.

Art. 12 - Affidamento Compostiere Comunali

1. La compostiera può essere concessa all'utenza residente in affidamento, in comodato d'uso, a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta, art.6.
2. La compostiera ceduta in comodato d'uso rimarrà di proprietà della ditta fornitrice deputata alla raccolta differenziata e può essere revocata in qualsiasi momento a seguito di verifiche effettuate dal personale competente che ha verificato un errato uso della medesima e/o la cattiva gestione e manutenzione che potrebbe compromettere la salute pubblica o l'inadempienza alle normative igienico-sanitarie ed infine il mancato rispetto del presente regolamento.
3. Sarà affidata una compostiera per ogni nucleo familiare.

4. Nel caso che le domande superino il numero massimo previsto, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione, fermo restando che il richiedente non può avanzare la richiesta della compostiera se l'abitazione di residenza è priva di una superficie a giardino di almeno 100 mq:
   - NON essere mai stati sanzionati dal Comune per l'uso non corretto della compostiera o/e per non praticare correttamente il compostaggio, tali da essere stati rimossi dall'Albo Comunale dei Compostatori;
   - Data di acquisizione della richiesta di compostaggio al protocollo generale del Comune;
   - Numero componenti nucleo familiare;
   - Altre considerazioni di opportunità a discrezione del IV Settore – Governo del Territorio, Ufficio Ambiente;
   - Il materiale derivante dall'attività di compostaggio venga riutilizzato come concime nel terreno dove è ubicata la compostiera oggetto di riduzione della tariffa rifiuti.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Loreto e sarà aggiornata periodicamente, secondo le necessità.

Art. 13 – Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che il Comune può effettuare tramite altri Enti / Società

1. Il Comune può avvalersi di altro Ente e/o Società per l'adempimento delle seguenti attività previste dal presente Regolamento:
   - ✓ raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica dell'autocompostaggio e relativa registrazione all'Albo (art. 6, comma 1 e art. 11, comma 1);
   - ✓ organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati al controllo del compostaggio e Consulenti domiciliari del compostaggio (art. 10, comma 6);
   - ✓ verifica di ogni nuova istanza di adesione all'autocompostaggio ai fini dell'accreditamento all'Albo compostatori;
   - ✓ monitoraggio e verifica su un minimo di 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, tramite Operatori qualificati appositamente incaricati (art. 10, comma 7) e successiva registrazione dell'esito delle suddette verifiche nell'Albo; il controllo è effettuato anche ai fini della verifica dell'adeguamento o meno delle utenze alle prescrizioni impartite in sede monitoraggio e verifica (art. 10, comma 10, lettera a);
   - ✓ verifica delle utenze per le quali siano pervenute segnalazioni al Comune per possibili danni all'ambiente, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
   - ✓ attività di supporto informativo, svolta nell'ambito dei sopralluoghi di monitoraggio e verifica della conduzione della pratica del compostaggio, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, tramite operatori qualificati appositamente incaricati (art. 10, comma 7);

- ✓ promozione e diffusione della pratica dell'autocompostaggio degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative;

2. Per la richiesta di svolgimento delle attività di cui al presente articolo altro Ente e/o Società, il Comune trasmette comunicazione scritta.

Art. 14 – Documentazione

Il Comune conserva ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività dell'autocompostaggio.

Art. 15 – Aspetti organizzativi

Al Settore IV – Governo del Territorio, Ufficio Ambiente sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione inerenti il presente regolamento.

Art. 16 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune.

Art. 17 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento in base a sopraggiunte variazioni e/o necessità e/o normative.

Art. 18 – SANZIONI

1. Qualora in fase di controllo vengano rilevate sostanze ricadenti all'articolo 5, punto 3, o tracce di esse, l'utente viene immediatamente rimosso dell'Albo Comunale dei Compostatori, revocando la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8.
2. Qualora la compostiera non venisse utilizzata per lo scopo del presente Regolamento, art.4 comma 3, vi è il ritiro immediato della compostiera con conseguente cancellazione all'Albo Comunale dei Compostatori e smaltimento, a spese del privato, del contenuto. Se la compostiera è stata ammalorata, rovinata o compromesse, sempre a spese del privato, dovrà essere acquistata una nuova.
3. Se riscontrato quanto previsto nel presente articolo, al comma 1, è facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale (Art.15) richiedere all'utente l'analisi del compost per la rilevazione del suo contenuto con l'eventuale classificazione di rifiuti ed in seguito lo smaltimento degli stessi in appositi centri di smaltimento. Il tutto dovrà essere eseguito con enti/società competenti in materia ambientale e tutta la procedura, fatture, eventuali FIR ed ogni altra documentazione prodotta deve essere inviata all'ufficio comunale competente.
4. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor

prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:

a. impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo fissando un termine temporale per l'adeguamento. Alla successiva verifica di riscontro in caso di mancato adeguamento si procederà a riconoscere l'attività in atto NON conforme con l'applicazione di quanto indicato alla successiva lettera b),
b. non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento nonché l'iscrizione all'Albo e richiedere la restituzione della compostiera qualora assegnata da Enti competenti.

5. Resta comunque facoltà dell'Ufficio competente, art.15, la revoca dell'Iscrizione all'Albo dei Compostatori nel caso in cui venisse riscontrata qualsiasi violazione del presente regolamento.
6. Qualora all'utente sia revocata l'iscrizione all'Albo dei Compostatori, perde automaticamente il diritto riconosciuto all'art.8 del presente regolamento.